

Nesso di causalita' - Cose in custodia - Responsabilità da cosa in custodia - Nesso causale tra la cosa e il danno

Responsabilità civile - Nesso di causalita' - Cose in custodia - Responsabilità da cosa in custodia - Nesso causale tra la cosa e il danno - Onere della prova a carico dell'attore - Allegazione di un fattore estrinseco od intrinseco - Necessità - Modifica in corso di giudizio - Esclusione - Specificazione del fattore causale - Ammissibilità - Fattispecie. In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ., al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, l'attore deve allegare un elemento intrinseco od estrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico senza, però, poter modificare nel corso del giudizio l'allegazione iniziale, indicando prima un fattore intrinseco e, successivamente, un fattore estrinseco, atteso che non è consentito mutare il tema d'indagine. Tuttavia, nell'ipotesi in cui nel corso dell'istruttoria del primo grado emergano altre condizioni, intrinseche o estrinseche alla cosa in custodia, che si pongano come mere specificazioni della domanda, esse potranno essere esaminate dal giudice, non integrando un fatto costitutivo nuovo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia dei giudici di merito che non avevano considerato, in ordine ad una caduta da una scala dovuta alla scivolosità del terreno, l'assenza di strisce antiscivolo, emersa in sede di deposizione testimoniale, quale elemento ricollegabile all'allegazione principale relativa al nesso causale). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6677 del 23/03/2011

Responsabilità civile - Nesso di causalita' - Cose in custodia - Responsabilità da cosa in custodia - Nesso causale tra la cosa e il danno - Onere della prova a carico dell'attore - Allegazione di un fattore estrinseco od intrinseco - Necessità - Modifica in corso di giudizio - Esclusione - Specificazione del fattore causale - Ammissibilità - Fattispecie. In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ., al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, l'attore deve allegare un elemento intrinseco od estrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico senza, però, poter modificare nel corso del giudizio l'allegazione iniziale, indicando prima un fattore intrinseco e, successivamente, un fattore estrinseco, atteso che non è consentito mutare il tema d'indagine. Tuttavia, nell'ipotesi in cui nel corso dell'istruttoria del primo grado emergano altre condizioni, intrinseche o estrinseche alla cosa in custodia, che si pongano come mere specificazioni della domanda, esse potranno essere esaminate dal giudice, non integrando un fatto costitutivo nuovo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia dei giudici di merito che non avevano considerato, in ordine ad una caduta da una scala dovuta alla scivolosità del terreno, l'assenza di strisce antiscivolo, emersa in sede di deposizione testimoniale, quale elemento ricollegabile all'allegazione principale relativa al nesso causale). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6677 del 23/03/2011

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6677 del 23/03/2011

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Filomena Mi.., cliente abituale di una agenzia del Banco di Sicilia, chiedeva al Banco (con atto di citazione del 1993) il risarcimento dei danni subiti (pari a circa Euro 35.000,00), conseguenti alla caduta dalla scala interna dell'edificio, dove si era recata per parlare con il direttore.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provato il nesso eziologico tra le condizioni

Nesso di causalita' - Cose in custodia - Responsabilità da cosa in custodia - Nesso causale tra la cosa e il danno

della scala e l'evento. L'appello, proposto dalla Mi.., veniva respinto nel contraddittorio con il Banco (sentenza del 23 ottobre 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Mi.., con due motivi di ricorso, corredati da quesiti. Il Banco, ritualmente intimato, non si e' difeso.

3. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni:

- a) la danneggiata non ha fornito la prova del nesso eziologico tra la caduta (fonte del danno) e le condizioni della scala; prova necessaria per l'operativita' della presunzione in danno del custode ex art. 2051 c.c., esclusa solo dal fortuito;
- b) avendo la danneggiata collegato la caduta alla scivolosita' della scala, a causa della cera, e alla mancanza di corrimano, aveva l'onere di provarli;
- c) non e' stata raggiunta la prova: sull'assenza di corrimano, atteso che un teste (preposto all'agenzia) ne afferma l'esistenza da una data precisa, antecedente il fatto, e un altro (addetto alla pulizia) la nega, aggiungendo se non ricordo male; ne' sulla riconducibilita' della caduta alle condizioni del pavimento, atteso che la scala veniva lavata ogni sera e trattata con la cera e poi lucidata, come era accaduto la sera precedente (secondo il teste addetto alle pulizie); non e' stata data la prova della presenza di acqua e di cera in eccesso; ne' rileva l'assenza delle strisce antiscivolo, attestata dall'addetto alle pulizie in sede testimoniale, circostanza non dedotta in primo grado dalla danneggiata e, pertanto, nuova;
- d) non puo' esaminarsi la responsabilita' del Banco, ex art. 2049 c.c., per essere stato il Banco committente dei lavori dalla cui esecuzione era derivato il danno, trattandosi di domanda nuova presentata in appello.

4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole, sostanzialmente, della non corretta applicazione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2051 c.c. In particolare, della mancata valutazione complessiva delle condizioni della cosa in custodia, ai fini della verifica della sussistenza della prova del nesso eziologico tra la caduta e le condizioni della scala. Il giudice ha ritenuto non assolto l'onere della prova, a carico dell'attore, che l'evento lesivo si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. E' giunto a tale conclusione dando rilievo alla mancata certezza in ordine alla assenza di corrimano e in ordine alla presenza di residui di cera sulla scala. Mentre, non ha valutato la testimonianza dell'addetto alle pulizie, che attestava l'assenza di strisce antiscivolo, ritenendo irrilevante tale condizione della cosa, perche' nuova, non essendo stata allegata dall'attrice nella domanda di risarcimento. Questa mancata valutazione e' erronea. E' vero che, ai fini della responsabilita' prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e che l'oggetto della prova non puo' prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (dovuto a agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico;

salva la valutazione del giudice se la cosa sia potenzialmente lesiva e, perciò, se l'evento verificatosi ne e' conseguenza normale. E' pure vero che, dato il collegamento tra allegazione

Nesso di causalita' - Cose in custodia - Responsabilità da cosa in custodia - Nesso causale tra la cosa e il danno

e fatto costitutivo della domanda, l'attore non puo' addurre dapprima l'esistenza di un elemento estrinseco e, nel corso del giudizio, quella di un elemento intrinseco (o viceversa) (cass. n. 2331 del 2001). Da cio', pero', non puo' ricavarsi l'irrilevanza, discendente dalla qualificazione come nuova - secondo il ragionamento del giudice merito nella specie - della circostanza, emersa nel corso dell'istruttoria in primo grado, della assenza delle strisce antiscivolo. Questa, infatti, attiene alle stesse condizioni intrinseche della cosa, addotte nella domanda di danni (quali mancanza di corrimano e vetusta' della scala) e si pone, rispetto a queste, come una possibile specificazione delle condizioni, non come un fatto costitutivo nuovo. Il motivo, pertanto, va accolto, alla luce del seguente principio di diritto: "Ai fini della responsabilita' prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e l'oggetto della prova non puo' prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (dovuto a agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico;

salva la valutazione del giudice se la cosa sia potenzialmente lesiva e, perciò, se l'evento verificatosi ne e' conseguenza normale. Dato il collegamento tra allegazione e fatto costitutivo della domanda, l'attore non puo' addurre, dapprima l'esistenza di un elemento estrinseco e, nel corso del giudizio, quella di un elemento intrinseco (o viceversa); tuttavia, nell'ipotesi in cui, nel corso dell'istruttoria in primo grado, emergano altre condizioni, intrinseche o estrinseche alla cosa in custodia, che si pongano rispetto alla domanda avanzata come possibile specificazione della stessa, queste andranno esaminate dal giudice, non integrando un fatto costitutivo nuovo.

Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, considerare la mancanza di corrimano ai fini della sussistenza del nesso eziologico, ferma restando la valutazione a lui spettante se la cosa risulti in tal modo potenzialmente lesiva e, perciò, se l'evento verificatosi ne e' conseguenza normale.

5. L'accoglimento del primo motivo rende inutile l'esame del secondo, con il quale la ricorrente si duole della statuizione del giudice che ha ritenuto nuova la ipotizzata responsabilita' ex art. 2049 c.c., atteso che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, emergente dalle argomentazioni del motivo di ricorso, la stessa domanda era stata presentata in via subordinata. Il giudice di rinvio liquiderà anche le spese del presente grado.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo e ritiene assorbito il secondo motivo del ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione. Così' deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

Nesso di causalita' - Cose in custodia - Responsabilità da cosa in custodia - Nesso causale tra la cosa e il danno
